

**DELIBERA n° 116 / 2020**

Definizione della controversia

**XXXXXXXXX/ CHEAPNET CWNET SRL**

**GU14/114/2017**

***IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA***

nella seduta del 08/07/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM SICILIA per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

**VISTO** il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

**VISTA** l’istanza di definizione della società Cooperativa Acropolis (di seguito istante) acquisita l’1.03.2017 prot. n°10891;

**VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;

**CONSIDERATA la posizione dell’istante:**

L’istante titolare dell’utenza XXXXXXXXXXXX Vodafone, lamenta la mancata portabilità dell’utenza da parte della Cheapnet a seguito di richiesta sottoscritta in data 17.04.2014. In data 30.05.2014 Vodafone invia fattura n. AE5525195 emessa il 12.05.2014 per il periodo di riferimento dal 17.02.2014 al 16.04.2014. L’istante verificata l’irregolarità degli importi effettua il pagamento della fattura succitata solo per l’importo a saldo di € 700.00. Con A/R del 03.07.2014 comunica l’irregolarità della fattura.

A seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, il ricorrente propone istanza di definizione acquisita in data 1.03.2017, mediante formulario GU14 nel quale chiede:

1. Annullamento delle fatture AE05525195-AE08512101-AE4486352-AF02124955;
2. Restituzione € 700.00 dell’importo pagato per la fattura AE05525195;
3. Indennizzo di € 5.736,00 Allegato A delibera n. 73/11/CONS dell’importo pagato.

**CONSIDERATA la posizione dell’operatore**

la Cheapnet non partecipa al tentativo di conciliazione, né deposita scritti difensivi.

**CONSIDERATA la motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria le richieste formulate dalla parte istante sono inammissibili per i motivi di seguito esplicitati.

Dalla faticosa ricostruzione dei fatti, nonché delle relative richieste è stato possibile rilevare che l’utente, sottoscrive contratto con la Vodafone con codice cliente n. 7.1103256. In data 17.04.2014, sottoscrive lettera di richiesta di portabilità del numero oggetto di contestazione alla Cheapnet, corredata della dichiarazione di volontà di recesso dal contratto in essere della Vodafone. Dalla richiesta di portabilità

sottoscritta dall'istante e prodotta agli atti dallo stesso, tra le istruzioni indicate dalla Cheapnet, al fine di perfezionare il contratto, è previsto l'invio del relativo modulo entro 30 gg. dalla data dell'ordine, a mezzo fax, a mezzo pec o via posta. Nel corredo probatorio non vi è traccia dell'invio/ricezione del suddetto modulo nei confronti della odierna convenuta compagnia telefonica. È d'obbligo precisare che dall'esame del modello GU14, l'utente lamenta la mancata portabilità dell'utenza XXXXXXXXXXXX da parte della Cheapnet. Inoltre, chiede il rimborso delle fatture nn. AE05525195 del 22 maggio 2014, n. AE08512101 del 19.06.2014, n. AE4486352 del 22.10.2014, n. AF02124955 del 13.02.2015 emesse dalla Vodafone. Alla luce dell'istruttoria, l'utente non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto a quanto previsto dalla Cheapnet al fine di poter introitare la procedura di portabilità. Pertanto non può addebitarsi alcuna responsabilità alla Cheapnet, non essendo stata provata la sua qualità di recipient. Le richieste formulate dall'istante sono del tutto inammissibili poiché il gestore convenuto non è parte del rapporto contrattuale in relazione al quale l'utente lamenta inadempimenti (Vodafone). Pertanto, la richiesta di cui al punto 1) di annullamento delle fatture AE05525195-AE08512101-AE4486352-AF02124955 emesse dalla Vodafone e la richiesta di cui al punto 2) di restituzione di euro 700.00 quale importo pagato per la fattura AE05525195 emessa dalla Vodafone, non possono essere accolte per motivi di carenza di legittimazione passiva. Non può essere oggetto di accoglimento l'istanza di cui al punto 3), poiché del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro probatorio, tale da non poter permettere alcuna valutazione nel merito della questione.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

Di rigettare le istanze avanzate dalla Società Cooperativa Acropolis nei confronti della Cheapnet Cwnet srl.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom Sicilia e dell'AGCOM.

*Palermo, 08/07/2020*

IL PRESIDENTE

*Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone*



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

*arch. Francesco Di Chiara*

